

MEF: Fondo di garanzia per la prima casa

AGEVOLAZIONE
Nazionale

STANZIAMENTO
€ 600.000.000

SOGGETTO GESTORE
Ministero dell'Economia - Consap

DESCRIZIONE

Fondo di Garanzia per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della prima casa.

Lo strumento, previsto dalla **Legge n. 147-2013**, conta su una dotazione di **600 milioni di euro** per il triennio 2014-2016, ripartita in stanziamenti annui di 200 milioni di euro.

Per essere ammissibili alla garanzia del Fondo, gli interventi devono rispettare specifici **criteri**:

- i mutui ipotecari non devono avere un ammontare superiore a 250mila euro,
- l'immobile da acquistare/ristrutturare deve essere adibito ad abitazione principale,
- il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte.

Sarà data **priorità** ai mutui erogati a favore:

- delle giovani coppie,
- dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari,
- dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Possono erogare i mutui garantiti dal Fondo le **banche e gli intermediari finanziari**.

Il soggetto gestore del Fondo di Garanzia è **Consap**, società controllata al 100% dal MEF.

BENEFICIARI E FINALITÀ

BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Costruzioni, Sociale - No Profit - Altro

FINALITÀ
Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Garanzia

La **garanzia del Fondo** è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata del finanziamento.

La **garanzia** è concessa nella misura del **50%** della quota capitale del finanziamento.

TEMPISTICA INVESTIMENTO

L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene per **via telematica**, con le seguenti modalità:

- a) il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità previsti dal Fondo, sulla base del modello che sarà disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore;
- b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta stessa, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 20 giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui la disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento del tesoro entro i successivi 5 giorni;
- c) il soggetto finanziatore, una volta acquisita la conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. La mancata comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata erogazione entro i termini previsti, comporta la decadenza della ammissione alla garanzia del Fondo;
- d) nel caso di mancato perfezionamento ovvero di mancata erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore è tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.

NOTE ADEMPIMENTI

Il Dipartimento del Tesoro e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un **Protocollo d'Intesa** con il quale si disciplinano:

- a) le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo;
- b) gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari, della misura di garanzia;
- c) le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo;
- d) l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS

Per consultare i documenti è necessario accedere a www.fasi.biz